

Ministero delle Finanze - Risoluzione prot. 2615 del 20 gennaio 1994

Oggetto: I.V.A. - Cessioni di prodotti alimentari effettuate per corrispondenza - Fatturazione e registrazione. Variazione per merci rese dai clienti - Istanza società ... di ...

Con istanza diretta alla scrivente la società ... con sede in ..., ha fatto presente di esercitare, fra l'altro, l'attività di vendita per corrispondenza di prodotti alimentari (e segnatamente di olio di oliva). In relazione a tale attività non è infrequente che vengano restituiti dai clienti i prodotti ricevuti, in quanto o non conformi alle ordinazioni o perché non richiesti, ovvero per effetto del diritto di recesso che i clienti possono effettuare entro un determinato periodo di tempo, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 50.

Ciò premesso la società istante ha fatto presente che per una più ordinata tenuta della contabilità fiscale e del movimento merci, vorrebbe emettere - anche se non obbligata - regolare fattura all'atto della spedizione di ogni bene. In caso di merce restituita effettuerebbe una nota di rettifica ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo la scrivente osserva, anzitutto, che le vendite per corrispondenza rientrano fra quelle operazioni esonerate sia dall'obbligo dell'emissione dello scontrino fiscale che della ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 dicembre 1993.

Tuttavia, trattandosi di operazioni menzionate nell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.

Tale disposizione, peraltro, non va intesa nel senso che al venditore sia preclusa la facoltà di emettere fattura di propria iniziativa, in quanto se il legislatore avesse voluto escludere in modo tassativo tale facoltà, l'avrebbe detto espressamente, come ad esempio nel caso di cessione di prodotti petroliferi per autotrazione effettuati da esercenti di impianti di distribuzione di carburante (art. 1 D.M. 7 giugno 1977).

Premesso quanto sopra ritiene la scrivente che possa essere consentita la procedura sopraccennata, a condizione che la società venditrice istituisca, oltre al registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del citato D.P.R. n. 633, anche il registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 dello stesso decreto, nel quale dovranno essere registrate le note di variazione in caso di merci restituite.

È infine appena il caso di far rilevare che il diritto di recesso disciplinato dalla citata legge 15 gennaio 1992, n. 50, non può essere giuridicamente considerato un istituto analogo alla "riserva di godimento" (anche se le conseguenze pratiche possono essere analoghe); pertanto i contratti effettuati ai sensi della stessa legge - fra i quali sono da ricomprendere anche quelli per corrispondenza - non possono essere equiparati a contratti ad effetti sospensivi, in quanto il diritto di recesso, come è noto, ha effetti risolutivi e presuppone un contratto concluso (o comunque una proposta, vincolante o meno) da cui appunto poter recedere.